



SCADENZA 31 DICEMBRE 2022

NOMINA DEL CONSULENTE ADR

Ing. Marcello Zucca, Ph.D.

22 novembre 2022

ADR

Accordo internazionale relativo al trasporto delle merci pericolose su strada

**Accord Relatif Au Transport International
Des Marchandises Dangereuses Par
Route**

**Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by
Road**

STORIA



ADR 2021 - Direttiva (UE) 2020/1833 del 23/11/2020

ADR 2021 | Recepita con il D.M. 13/01/21 (pubblicato sulla G.U. n.34 del 10/2/21)


Modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE per il trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Gli aggiornamenti, avvengono a cadenza biennale ed entrano in vigore negli anni dispari con una fase transitoria di 6 mesi (solo per i trasporti nazionali).

IL MANUALE

L'accordo è composto da soli 17 articoli che sanciscono i principi normativi e le procedure di adesione, applicazione e revisione dell'Accordo.

Tutte le disposizioni sono demandate a due allegati (aggiornati ogni 2 anni)



ALLEGATO A

Disposizioni generali e disposizioni sulle sostanze e sugli oggetti pericolosi

ALLEGATO B

Disposizioni sui mezzi di trasporto, loro approvazione ed equipaggiamento.

L'ADR è una **NORMATIVA PREVENTIVA**



<https://unece.org/transportdangerous-goods/adr-2021-files>

RESPONSABILITA'

- ▶ **SPEDITORE:** L'impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Se presente un contratto di trasporto, lo speditore secondo il contratto.
- ▶ **IMBALLATORE:** L'impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e i GIR, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto.
- ▶ **CARICATORE | SCARICATORE:** L'impresa che carica | scarica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili in o su un veicolo o container.
- ▶ **TRASPORTATORE:** L'impresa che effettua il trasporto con o senza contratto di trasporto.
- ▶ **GESTORE DI UN CONTENITORE CISTERNA:** L'impresa in nome della quale il contenitore-cisterna o la cisterna mobile è immatricolato o ammesso al traffico.
- ▶ **DESTINATARIO:** Il destinatario secondo il contratto di trasporto. Senza contratto, l'impresa che prende in carico le merci pericolose all'arrivo.

SPEDITORE**IMBALLATORE****CARICATORE****TRASPORTATORE****DESTINATARI****SCARICATORE**

Classificazione
Imballaggi idonei
Marcatura ed
etichettatura

Idoneità del veicolo
Equipaggiamento
Pannellatura del mezzo
Conducente abilitato

Accettazione merce
Scarico
Rimozione segnali pericolo

SANZIONI

L'art. 12 del Decreto Legislativo 35/2010 fissa gli importi delle sanzioni amministrative relative alla mancata osservanza delle norme sul Consulente ADR. Ad esempio:

- 1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'art. 11, comma 2 (nomina del consulente), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro;**
- 2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'art. 11, commi 3 e 6 (comunicazione della nomina al Ministero e conservazione della relazione annuale per cinque anni), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.**



IL CONSULENTE ADR

La normativa nazionale

IL CONSULENTE ADR

Consulente alla Sicurezza del trasporto di merci pericolose (CST) o DGSA in lingua inglese (Dangerous Goods Safety Advisor)

chiamato anche CONSULENTE ADR

La figura del consulente è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 40 del 4 febbraio 2000 (Gazzetta Ufficiale numero 52 del 03/03/2000) in recepimento della direttiva europea 96/35/CE del 3 giugno 1996.

NORMATIVA ITALIANA

ADR 2021

- ▶ **D.M. 13 gennaio 2021 | Direttiva (UE) 2020/1833**

CONSULENTE ADR

- ▶ **D.lgs. 35 del 9 aprile 2010 (Testo di riferimento)**
- ▶ D.lgs. 40 del 4 febbraio 2000
- ▶ D.M. 4 luglio 2000
- ▶ Circolare UG MOT A26 del 14 novembre 2000

SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2022

ADR 2021

D.M. 13 gennaio 2021 | Direttiva (UE) 2020/1833

1.6.1.44

Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 **devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, **nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.****

SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2022

CONSULENTE ADR

D.lgs. 35 del 9 aprile 2010 (Testo di riferimento)

Art.11, comma 2

Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di **imballaggio, di **carico**, di **riempimento** o di **scarico**, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.**

Lo SPEDITORE non figura

DAL 1° GENNAIO 2023

Sono soggette alla nomina del consulente **tutte le imprese che figurano come speditori (mittenti, produttori, spedizionieri, intermediari, etc.) di merci o rifiuti soggetti all'ADR.**

La nomina è necessaria anche per trasporti di piccole quantità ovvero in esenzione parziale (1.1.3.6) o in Quantità Limitata (3.4).

LA SITUAZIONE ATTUALE

Consulente della Sicurezza per il Trasporto di merci pericolose – Esenzione nomina

D.lgs. 35/2010 – Trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea, e operazioni di carico e scarico, trasferimento da un modo di trasporto ad un altro e sosta resa necessaria dalle condizioni di trasporto

GENERALE

ADR 2019 – 1.8.3.2

Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

- a) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti a I 1.1.3.6 e al 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
- b) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

D.lgs. 35/2010 – Art. 11 c.4 (*)

Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8 ADR, RID e ADN.

CARICO

D.M. 4/7/2000 – Art. 1 c.b (**)

Le imprese che effettuano operazioni di carico in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie ed oggetti di «categoria di trasporto 3 ADR» (considerati a basso rischio), ed in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione o rifiuti prodotti dall'impresa stessa, solo se sono rispettati i seguenti limiti:

- Numero massimo di operazioni annue pari a 24;
- Numero massimo di operazioni al mese pari a 3;
- Totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.

TRASPORTO

D.M. 4/7/2000 – Art. 1 c.a (**)

Le imprese che effettuano trasporti in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie ed oggetti di «categoria di trasporto 3 ADR» (considerati a basso rischio), solo se sono rispettati i seguenti limiti:

- Numero massimo di operazioni annue pari a 24;
- Numero massimo di operazioni al mese pari a 3;
- Totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.

D.lgs. 35/2010

- Trasporto mediante veicoli, vagoni o unità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di quest'ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
- Trasporto all'interno del perimetro di un'area chiusa.

SCARICO

Circolare UG MOT A26 del 14.11.2000 Punto 5

Le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale

(**)

I trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'ADR 1.1.3.6 e 3.4 non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali o mensili ed alla quantità massima consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal D.M. 4.7.2000.

L'impresa che si è avvalsa della suddetta esenzione non è esentata dall'applicazione di tutte le altre disposizioni previste dall'ADR riguardanti la sicurezza del trasporto (formazione, documentazione, etichettatura, equipaggiamento, etc.)

GENERALE

ADR 2021 | 1.8.3.2

Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

- a) le cui attività riguardano **quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al 1.1.3.6 e al 1.7.1.4** come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
- b) **che NON eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti**, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

D.lgs. 35/2010 | Art. 11, comma 4

Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8 ADR, RID e ADN

CARICO

D.M. 4/7/2000 | Art. 1, comma b

Le imprese che effettuano operazioni di carico in colli o alla rinfusa, **in ambito nazionale**, di materie ed oggetti di **"categoria di trasporto 3 ADR"** (considerati a basso rischio), ed in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione o rifiuti prodotti dall'impresa stessa, solo se sono rispettati i seguenti limiti:

- ▶ Numero massimo di operazioni annue pari a **24**;
- ▶ Numero massimo di operazioni al mese pari a **3**;
- ▶ Totale complessivo massimo non superiore a **180 ton**.

Deve essere fornita prova del rispetto dei limiti previsti tramite opportuna comunicazione alla Motorizzazione Civile di competenza.

TRASPORTO

D.M. 4/7/2000 | Art. 1, comma a

Le imprese che effettuano operazioni di trasporto in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie ed oggetti di "categoria di trasporto 3 ADR" (considerati a basso rischio), solo se sono rispettati i seguenti limiti:

- ▶ **Numero massimo di operazioni annue pari a 24;**
- ▶ **Numero massimo di operazioni al mese pari a 3;**
- ▶ **Totale complessivo massimo non superiore a 180 ton.**

Deve essere fornita prova del rispetto dei limiti previsti tramite opportuna comunicazione alla Motorizzazione Civile di competenza.

SCARICO

Circolare MOT A26 del 14/11/2000 | Punto 5

Le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale sono escluse dalla nomina del consulente.

ESENTI

I trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'ADR 1.1.3.6 e 3.4 non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali o mensili ed alla quantità massima consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal D.M. 4.7.2000.

L'impresa che si è avvalsa della suddetta esenzione non è esentata dall'applicazione di tutte le altre disposizioni previste dall'ADR riguardanti la sicurezza del trasporto (FORMAZIONE**, documentazione, etichettatura, equipaggiamento, etc.)**

FORMAZIONE

**LA FORMAZIONE è SEMPRE
OBBLIGATORIA**

Grazie per l'attenzione